

## **Indennità di vacanza contrattuale**

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000 è scaduto, come noto, il 31 dicembre 2003.

Trascorsi tre mesi da tale data, si registrano i presupposti per l'applicazione del punto 2.5 del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati del 23 luglio 1993, relativo all'indennità di vacanza contrattuale.

Si riporta in allegato la tabella degli importi mensili ed orari di tale indennità, da erogare a decorrere dal 1 aprile 2004, calcolati, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmato che per il 2004 è fissato nell'1,7%) sui minimi retributivi contrattuali e sulla indennità di contingenza, così come previsto dal Protocollo citato.

Per quanto riguarda gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) della tabella contenuta nell'allegato A al c.c.n.l. vigente, si chiarisce che i valori orari sono stati ottenuti applicando l'aumento percentuale dello 0,51% alla somma dei minimi contrattuali orari e della ex indennità di contingenza oraria previsti per tali lavoratori.

Naturalmente per gli operai discontinui ai quali si applicano i minimi di paga base degli operai di produzione l'importo orario dell'indennità in oggetto è uguale a quello previsto per gli stessi operai di produzione.

Sempre in allegato vengono riportati anche gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per gli apprendisti. Tali valori sono stati calcolati applicando la percentuale dello 0,51% ai minimi ed alla ex indennità di contingenza ridotti, come previsto dall'art. 93 del contratto collettivo citato.

Si ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione e cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini del computo di tale indennità sugli istituti contrattuali e di legge, si ritiene che la stessa debba essere considerata alla stregua degli elementi retributivi presi in considerazione per la sua determinazione (minimi contrattuali ed ex indennità di contingenza). Naturalmente l'indennità in questione è imponibile ai fini contributivi e fiscali.

**EDILIZIA - INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE**  
(decorrenza 1 aprile 2004)

**IMPIEGATI**

LIVELLI		Importi mensili
7	Imp. 1a super	7,81
6	Imp. 1a categoria	7,28
5	Imp. 2a categoria	6,48
4	Ass. tecnico	6,22
3	Imp. 3a ctg.	5,95
2	Imp. 4a ctg.	5,61
1	Imp. 4a ctg. p.i.	5,16

**APPRENDISTI**

Semestri	Importi mensili
1	3,57
2	3,87
3	4,17
4	4,46
5	4,76
6	5,06

**OPERAI**

LIVELLI	a) Operai di produzione	Importi orari
4	Operaio di quarto livello	0,036
3	Operaio specializzato	0,034
2	Operaio qualificato	0,032
1	Operaio comune	0,030
	b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 del ccnl)	0,025
	c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art.6 del ccnl)	0,022

**APPRENDISTI**

Semestri	Importi orari
<b>1</b>	0,019
<b>2</b>	0,021
<b>3</b>	0,023
<b>4</b>	0,024
<b>5</b>	0,026
<b>6</b>	0,028

- Ai soli fini del calcolo dell'indennita' di vacanza contrattuale gli importi orari sono indicati usando tre decimali.

Qualora si presentassero problemi di ordine informatico nell'elaborazione delle buste paga, le aziende potranno arrotondare gli importi alla seconda cifra decimale.